

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 306-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE PECORARO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 agosto 1972
(V. Stampato n. 483)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 agosto 1972*

Accettazione ed esecuzione dell'emendamento all'articolo VI,
paragrafi A, B, C e D, dello Statuto dell'Agenzia internazionale
per l'energia atomica (AIEA) adottato a Vienna dalla XIV
Conferenza generale il 29 settembre 1970

Comunicata alla Presidenza il 17 ottobre 1972

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento approvato e trasmesso dalla Camera dei deputati, che ha per titolo « Approvazione ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 6° paragrafi A, B, C, D, dello statuto dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), adottato a Vienna dalla XIV Conferenza generale il 29 settembre 1970 », interessa in linea principale il nostro Paese, e pone riparo ad una situazione sperequata a nostro danno, che non consentiva la permanente presenza di un rappresentante italiano in un organismo internazionale al quale noi siamo particolarmente interessati.

Si tratta infatti, come già ricordato, della Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), organismo internazionale di studio, di ricerca, di applicazione dei problemi dell'energia nucleare per scopi pacifici, che nell'attuale struttura trova alla sua testa un Consiglio composto di 25 membri, in parte designati dal Consiglio uscente, in parte eletti dalla Conferenza generale che si riunisce ogni due anni.

Fra gli stati designati nel Consiglio hanno finora diritto ad un seggio permanente i cinque Paesi più avanzati nel mondo nelle applicazioni pacifiche dell'energia nucleare e cioè gli Stati Uniti, l'Unione Sovietica, la Gran Bretagna, la Francia e il Canada.

Questa situazione consentiva la presenza dell'Italia nell'organo dirigente soltanto per due ogni sei anni, e non poteva pertanto essere di nostra soddisfazione, nè venire incontro alle nostre esigenze.

La diplomazia italiana ha pertanto con molto vigore e tenacia affermato e ribadito l'esigenza di una diversa strutturazione del Consiglio e in particolare di una nostra presenza allo stesso titolo dei paesi più avanzati nelle tecniche nucleari; tenendo anche conto dell'accresciuto peso del nostro Paese in campo nucleare, e della maggiore importanza dell'AIEA quale organismo cui avrebbero dovuto essere affidati i controlli

previsti dall'articolo 3 del trattato di non proliferazione delle armi nucleari.

Questa azione portata avanti nel corso degli ultimi quattro anni ha sortito risultati di piena rispondenza alle esigenze italiane.

Ed infatti sono stati raggiunti i tre seguenti fondamentali obiettivi, ciascuno dei quali si conforma a finalità permanentemente ribadite dai responsabili della nostra politica internazionale:

1) il primo è quello di avere portato il numero dei paesi che hanno diritto ad un seggio permanente nel Consiglio da 5 a 9; i quattro paesi che si aggiungono ai cinque precedenti sono l'Italia, la Germania, l'India e il Giappone. Come si vede ciò viene incontro pienamente alle esigenze di prestigio e d'interesse del nostro Paese;

2) il secondo risultato è quello di avere portato i seggi elettivi nel Consiglio da dodici a ventidue, mentre i seggi designati dal Consiglio uscente passano da tredici a dodici. Ciò risponde ad evidenti motivi di democraticità che non possono non venire apprezzati dall'opinione pubblica italiana;

3) in terzo luogo viene aumentato in termini assoluti e in termini proporzionali il numero dei membri del Consiglio pertinente ai Paesi in via di sviluppo. Anche questa modifica risponde obiettivamente agli orientamenti di politica estera e all'azione promossa dalla nostra diplomazia nei confronti dei Paesi del Terzo mondo.

La discussione di questo disegno di legge nella Commissione per gli Affari esteri ha fatto riscontrare la convergenza sostanziale delle diverse parti politiche di adesione al provvedimento, pur con qualche diversa sfumatura nelle motivazioni. La Commissione, pertanto, invita l'Assemblea a prendere atto di questa disponibilità virtualmente unanime, per altro riscontrata anche nell'altro ramo del Parlamento, ed a procedere alla sollecita approvazione delle norme in oggetto.

PECORARO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare l'emendamento adottato a Vienna il 29 settembre 1970 dalla XIV Conferenza generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), a modifica dell'articolo VI, paragrafi *A*, *B*, *C* e *D*, dello Statuto dell'Agenzia stessa, firmato a New York il 26 ottobre 1956.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'emendamento indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XVIII, paragrafo *C* 2), dello Statuto dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica.